

Deliberazione della Giunta Regionale 9 agosto 2023, n. 5-7399

Legge regionale del 13 ottobre 2004, n. 23, articolo 5 "Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione". Modifiche alla D.G.R. n. 57 - 3082 del 05.06.2006 con nuovi criteri di utilizzazione del Fondo.



Seduta N° 386

Adunanza 09 AGOSTO 2023

Il giorno 09 del mese di agosto duemilaventitre alle ore 13:10 in Torino in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Marco GABUSI - Maurizio Raffaello MARRONE - Fabrizio RICCA

DGR 5-7399/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale del 13 ottobre 2004, n. 23, articolo 5 "Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione". Modifiche alla D.G.R. n. 57 – 3082 del 05.06.2006 con nuovi criteri di utilizzazione del Fondo.

A relazione di: Tronzano

Premesso che la legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione" prevede che:

- all'articolo 4, finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti, l'attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività;
- all'articolo 5, comma 1, la costituzione di un Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore delle cooperative;
- all'articolo 5, comma 2, la stipula di una convenzione tra la Regione Piemonte e il soggetto gestore al fine di stabilire modalità e procedure per la concessione di garanzie, di cui al predetto comma 1, nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale;
- all'articolo 6, l'approvazione del programma di interventi, sentita la Commissione regionale della cooperazione di cui all'articolo 9.

Dato atto che:

- con D.G.R. n. 57-3082 del 05.06.2006 sono stati previsti i criteri di utilizzazione del Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione;
- con la determinazione dirigenziale n. 627 del 06.11.2006 è stato costituito il Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione presso Finpiemonte S.p.A. e sono state stabilite le modalità e le procedure per la concessione di garanzie;
- la convenzione è stata stipulata, in data 17.11.2006, repertorio n. 11741, come previsto

dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 23/2004;

- in attuazione della medesima legge regionale 23/2004, con la D.G.R. n. 12-11204 del 14.04.2009 sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse alla gestione del "Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione" che prevede la concessione di aiuti nella forma di finanziamenti a tassi agevolati, garanzie e contributi fondo perduto con specifici contratti, l'ultimo in ordine cronologico, il cui schema è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 252/A1500A/2022 del 18.05.2022, è stato sottoscritto in data 11.07.2022 (rep. n. 265) con durata fino al 31 dicembre 2024;
- il Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione è stato utilizzato da Finpiemonte S.p.A. per la prestazione di garanzie alle banche convenzionate sui finanziamenti a tasso agevolato erogati per agevolare l'accesso al credito alle cooperative e ai Consorzi delle medesime a mutualità prevalente in conformità alle delibere che hanno approvato i Programmi di intervento per lo sviluppo e la promozione della cooperazione previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 23/2004, l'ultima in ordine cronologico D.G.R. n. 20-4753 del 11.03.2022 che ha approvato il "Programma di intervento" per gli anni 2022 - 2024.

Preso atto che i rapporti tra Finpiemonte S.p.A. e il sistema bancario relativamente all'utilizzo delle risorse regionali a favore del territorio e al funzionamento delle relative misure agevolate di sostegno sono regolati da specifica Convenzione Quadro sia per i finanziamenti a tasso agevolato sia per le garanzie, il cui testo standard è stato concordato e condiviso con ABI Piemonte ed è stata sottoscritta da ogni Istituto di credito.

Dato atto che la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro:

al fine di ridefinire i criteri generali, per l'utilizzazione del Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione, in sostituzione di quelli di cui alla D.G.R. n. 57-3082 del 05.06.2006, ha delineato quanto segue:

- la richiesta di accesso al Fondo di garanzia può essere presentata al Soggetto gestore contestualmente all'inoltro della domanda di finanziamento agevolato ai sensi del programma di interventi vigente, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23/2004;
- la domanda al Fondo di garanzia è accessoria rispetto alla domanda al "Fondo rotativo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione", quindi non ha un'istruttoria separata e viene valutata e concessa contestualmente al finanziamento a tasso agevolato.
- il Fondo di garanzia interviene a copertura del finanziamento ottenuto dalla cooperativa esclusivamente per investimenti NON immobiliari e presenta le seguenti caratteristiche:
 - gratuita: la prestazione della garanzia avverrà a costo zero;
 - copertura: 80% del finanziamento erogato con fondi bancari;
 - sostitutiva: la banca per la quota di sua spettanza non potrà richiedere - per il medesimo finanziamento - ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.
- moltiplicatore: valore 1 a 3 nel limite delle disponibilità del Fondo.
- modalità di escussione e caratteristiche della garanzia: disciplinate secondo quanto previsto dalla Convenzione Quadro per le Garanzie stipulata tra istituti di credito e soggetto gestore risultando necessario garantire una maggior tutela anche per i fondi pubblici erogati dal Soggetto gestore e appurato che non si ravvisano ragioni che ostino all'acquisizione da parte della Banca di una garanzia a copertura della quota di finanziamento pubblica erogata dal Soggetto gestore, integra i criteri generali come segue:
 - la Banca, nell'ambito dell'attività di esame delle richieste di finanziamento così come disciplinata dalla Convenzione, in particolare riguardo all'espletamento a suo carico del merito creditizio per la totalità dell'importo finanziato quindi anche per la quota pubblica, potrà,

qualora lo ritenga, acquisire le garanzie reali ritenute caso per caso più idonee in favore del Soggetto gestore, accreditando a quest'ultimo la totalità delle somme recuperate dall'escussione di suddetta garanzia;

- il Soggetto gestore, nel caso di mancata acquisizione di cui al punto che precede, potrà, a seguito di propria ulteriore valutazione, richiedere alla Banca l'acquisizione delle garanzie reali ritenute più opportune a tutela della sua quota, con accredito in suo favore della totalità delle somme recuperate all'esito dell'escussione effettuata dalla Banca;

la concessione degli aiuti sarà disposta nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020, per quanto riguarda la sua proroga.

Sentita la Commissione regionale per la Cooperazione, di cui al D.P.G.R del 29 ottobre 2020, n. 121, modificata e integrata con D.P.G.R del 5 novembre 2021, n. 85 e D.P.G.R del 23 giugno 2022 n. 48, in occasione della seduta del 28.06.2023 che ha espresso il proprio parere favorevole sui contenuti di cui sopra.

Ritenuto di:

- approvare, per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 23/2004, i criteri, sopra riportati, per la concessione di garanzie nell'ambito del Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore delle cooperative, istituito dalla medesima legge regionale, per i finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti per lo sviluppo e la promozione della cooperazione, l'attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività;
 - stabilire che la presente deliberazione si applica alle domande di finanziamento a tasso agevolato presentate ai sensi del nuovo programma degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione approvato con D.G.R. n. 20 - 4753 del 11.03.2022;
- di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che alla dotazione finanziaria, per un importo pari ad Euro 2.050.000,00, del Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione si farà fronte con le risorse già allocate in Finpiemonte S.p.A. sul Fondo medesimo - Fondo attivato con i regimi della D.G.R. n. 57 - 3082 del 05.06.2006, della D.G.R. n. 1 - 8566 del 22.03.2019 e con i Programmi di intervento per lo sviluppo e la promozione della cooperazione previsti dall'articolo 6 della L.R. n. 23/2004, l'ultimo in ordine cronologico approvato con D.G.R. n. 20 - 4753 del 11.03.2022

Visti:

- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. n. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- la D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.02.2018, con la quale è stata approvata dalla Giunta regionale la metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), integrata dalla D.G.R. n. 21-6536 del 20.02.2023;
- la determinazione dirigenziale n. 43 del 27.02.2018 del Segretario generale, con la quale è stato adottato il Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione

della D.G.R. n. 2 – 6472 del 16.02.2018, integrata dalla determinazione dirigenziale n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, rettificata dalla D.D. 91/A1000A/2023 e in conformità alla vigente “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A ;

- la delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 con la quale sono stati iscritte Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. nell’elenco di cui all’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house";
- la D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 con la quale è stata approvata la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” sottoscritta in data 15 gennaio 2021;
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12.03.2021 “Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di “in house providing” per la Regione Piemonte” che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte modificando e sostituendo la precedente disciplina di cui all’allegato alla citata D.G.R. n. 2–6001 del 1 dicembre 2017;
- la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;
- la Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”;
- la D.G.R. n. 1 - 6763 del 27 aprile 2023 “Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025”;
- la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.04.2022 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2022-2024.
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (de minimis), modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020, per quanto riguarda la sua proroga;
- la Legge del 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che disciplina “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 che disciplina “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” ed in particolare l’art. 52 “Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese”;
- la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale è stato riorganizzato l’istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) ed è stata assunta la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che, secondo lo schema dell’in house providing, esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione aventi carattere finanziario e di servizio, consistenti, tra le altre:
- nell’attività di consulenza e assistenza a favore della Regione nell’ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi (art. 2, comma 2, lett. e);
- nella attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale (art. 2, comma 2, lett. i);
- gli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerenti rispettivamente ai principi comuni in materia di esclusione dall’ambito di applicazione del Codice degli appalti e al regime speciale degli affidamenti in house;
- il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che reca “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”, in vigore dal 9 settembre 2018, con il quale è stato recepito il RGPD nell’ordinamento italiano ed è stato modificato ed integrato il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, adeguandolo al RGPD.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso,
la Giunta regionale, all’unanimità dei voti espressi in forma di legge.

DELIBERA

- di approvare, per le finalità di cui all’articolo 5 della legge regionale 23/2004 ed in sostituzione di quelli di cui alla D.G.R. n. 57-3082 del 5 giugno 2006, i criteri in premessa riportati, per la concessione di garanzie nell’ambito del Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore delle cooperative, istituito dalla medesima legge regionale, per i finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti per lo sviluppo e la promozione della cooperazione, l’attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l’esercizio dell’attività;
 - stabilire che la presente deliberazione si applica alle domande di finanziamento a tasso agevolato presentate ai sensi del nuovo programma degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione approvato con D.G.R. n. 20 - 4753 del 11.03.2022;
 - di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
 - di dare atto che alla dotazione finanziaria del Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione si farà fronte con le risorse pari ad euro 2.050.000,00 già allocate in Finpiemonte S.p.A. sul Fondo medesimo - Fondo attivato con i regimi della D.G.R. n. 57 – 3082 del 05.06.2006, della D.G.R. n. 1 – 8566 del 22.03.2019 e con i Programmi di intervento per lo sviluppo e la promozione della cooperazione previsti dall’articolo 6 della L.R. n. 23/2004, l’ultimo in ordine cronologico approvato con D.G.R. n. 20 - 4753 del 11.03.2022;
- La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 “*Pubblicità degli atti amministrativi*” dello Statuto e dell’art. 5 “*Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico*” della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.